

No Tav: i giudici e il diritto del nemico

Volerelaluna.it

28/04/2018 di: Livio Pepino



La sentenza del 27 aprile della Cassazione che ha annullato pressoché in toto le pesanti condanne inflitte dalla Corte di appello di Torino nel maxiprocesso per gli scontri avvenuti in Valsusa nel giugno-luglio 2011, in occasione dello sgombero della Maddalena, è una smentita senza precedenti delle forzature e dei teoremi riservati dalla magistratura torinese (con poche eccezioni) al movimento No Tav. Non è certo la prima. Basta ricordare, per limitarsi ai casi più noti, la caduta rovinosa dell'imputazione di terrorismo nel processo per il danneggiamento di un compressore e l'annullamento di numerose misure cautelari (ultima quella nei confronti di Nicoletta Dosio, che aveva dato vita alla campagna "Io sto con chi resiste violando le imposizioni ingiuste del Tribunale di Torino").



Ma questa volta la smentita è, se possibile, ancora più significativa.

Per coglierne il senso conviene ripercorrere la vicenda. I fatti risalgono all'estate del 2011 e si verificano alla Maddalena di Chiomonte dove, all'esito di numerosi ripensamenti, si è deciso di cominciare lo scavo del tunnel geognostico propedeutico alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. Lì si organizza l'opposizione della Valle con un presidio di migliaia di persone che, il 27 giugno, vengono sgomberate, con inaudita violenza e con un uso massiccio di lacrimogeni, da reparti di varie polizie in assetto di guerra. Allo sgombero fa seguito, il 3 luglio, un imponente corteo di protesta all'esito del quale si verificano pesanti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Sei mesi dopo il gip di Torino emette 41 misure cautelari nei confronti di attivisti No Tav imputati di violenza pluriaggravata a pubblico ufficiale e di lesioni. La lettura del provvedimento dimostra un inedito salto di qualità dell'intervento giudiziario che, da mezzo di accertamento e di perseguimento di responsabilità individuali, si trasforma sempre più in strumento di tutela dell'ordine pubblico. Le misure cautelari, pur facoltative, vengono emesse per reati che consentono, con il bilanciamento di aggravanti e attenuanti, la sospensione condizionale della pena e vengono giustificate tra l'altro, con la singolare considerazione che «i lavori per la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione proseguiranno almeno altri due anni; pertanto, non avrà fine, a breve termine, il contesto in cui gli episodi violenti sono maturati». La motivazione si concentra, più che sulle condotte individuali, su una ritenuta responsabilità collettiva sino all'affermazione che «è superflua l'individuazione dell'oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell'ordine rimasto ferito, come lo è l'individuazione del manifestante che l'ha lanciato, atteso che tutti i partecipanti agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivati o anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo dove si trovavano». La pericolosità degli imputati viene desunta essenzialmente da rapporti di polizia e, per uno di essi, addirittura dal fatto che «nel 1970 è contiguo ai movimenti della sinistra extraparlamentare "Lotta Continua" e "Potere operaio" e partecipa a una manifestazione non preavvisata all'autorità di pubblica sicurezza, promossa dai predetti movimenti». E sulla stessa lunghezza d'onda si colloca il tribunale della libertà che, in sede di riesame della misura della custodia cautelare in carcere richiesto da alcuni imputati, si spinge ad affermare che essa costituisce «il minimo presidio idoneo a fronteggiare in modo adeguato le suddette consistenti ed impellenti esigenze cautelari» (*sic!*).

Il seguito è coerente, all'insegna di quello che è stato definito il "diritto penale del nemico". Il procuratore della Repubblica interviene di continuo sulla stampa affermando in modo *tranchant* che «a operare sono squadre organizzate secondo schemi paramilitari [...] affluite nella Valle da varie città italiane ed europee per sperimentare metodi di lotta incompatibili con il sistema democratico». I vertici degli uffici giudiziari torinesi non consentono lo svolgimento a palazzo di giustizia di un convegno sul tema organizzato dai Giuristi democratici. Il processo è sostenuto in modo acritico da un'alleanza di ferro tra fautori dell'opera, Partito democratico e media locali e nazionali. Interviene persino il presidente della Repubblica Napolitano che «rinnova l'apprezzamento per come magistratura e forze dell'ordine stanno operando in quella tormentata area della Valsusa». Non si

sottrae al coro neppure la sezione piemontese di Magistratura democratica che, dimentica della propria storia e della propria cultura, si spinge a certificare, in un comunicato del 1 marzo 2012, che «l'andamento delle indagini, l'ordinanza cautelare del gip e le decisioni del tribunale del riesame dimostrano che non sono fondate le critiche secondo cui la magistratura torinese avrebbe avviato una "operazione" che intende contrastare il movimento No Tav e si sarebbe mossa con sudditanza ad esigenze di ordine pubblico, mentre consentono di affermare che essa ha operato in modo trasparente all'interno di una realtà difficilissima al fine di accertare responsabilità individuali per fatti di reato specifici, così adempiendo al mandato che la Costituzione affida alla giurisdizione». In questo clima, e in un'aula bunker presidiata da forze di polizia come fosse un campo di battaglia, si svolgono i dibattimenti di primo e di secondo grado che si concludono con pesanti condanne di gran parte degli imputati.

Ebbene, oggi, sei anni dopo l'inizio del processo, la Cassazione riconosce l'inconsistenza e la forzatura di quella operazione. Certo, occorre aspettare le motivazioni. Ma, intanto, alcune cose sono chiare già dal dispositivo: che le motivazioni delle condanne non sono congrue (tanto da imporre un nuovo processo per quasi tutte le posizioni), che alcuni dei reati contestati semplicemente non esistono (tanto da determinare l'annullamento della sentenza sul punto), che la sostituzione della responsabilità individuale con una inedita responsabilità collettiva a titolo di concorso non può avere cittadinanza nel nostro sistema, che alcune delle pene inflitte sono eccessive (con ciò dimostrando a ritroso l'improprietà anche delle misure cautelari applicate). È quanto basta per dire che è necessaria una completa rilettura della vicenda (in cui anche i reati commessi richiedono un diverso e più sereno esame).

